

**«SOAVE SUPERIORE»
parere riconoscimento D.o.c.g.**

PARERE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore».

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001

TESTO INTEGRALE PARERE

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela del Soave e del Recioto di Soave in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» ed il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Veneto sulla predetta domanda;

Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 giugno 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, del presente parere, nella Gazzetta Ufficiale.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».

Articolo 1 - (Riconoscimento denominazione)

[1] La denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 è riservata ai vini «**Soave Superiore**» «Soave Superiore» **classico** e «Soave Superiore» **riserva** che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Articolo 2 - (Vitigni ammessi)

[1] I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.

[2] In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Articolo 3 - (Zona raccolta uve)

[1] **A) La zona di produzione del vino** a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

[2] **Tale zona è così delimitata:**

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

[3] Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

[4] Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zenò poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per la località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'ungghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco la quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona punto di partenza della zona Classica.

[5] Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognolino e per Casarsa, seguendo le pendici del monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognolino. Segue allora questa strada spingendosi

verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognolino, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché l'abitato di Costalunga.

[6] A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellano.

[7] La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Mandarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnano di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Sorraighe; segue la strada che da Soiraghe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

[8] Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella

piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

[9] Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

[10] Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questo si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

[11] Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluze e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest, per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormantea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

[12] Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari

del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così delimitati su cartografica scala 1:2.000, che si allega:

delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.

[13] Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiate le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zeconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

[14] Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.

[15] Partendo all'altezza del capitello in località di Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in comune di Colognola ai Colli.

[16] Hanno diritto di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Soave Superiore» anche i vigneti le cui uve nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

[17] Detti vigneti devono in ogni caso avere già i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.

[18] **B) Le uve atte a produrre il vino** a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» designabile con la menzione **classico**, di cui all'art. 5, è quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931, comprende il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed è così delimitata:

partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spin-

ge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognolino e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere al borgata Casotti, dove poco dopo incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognolino. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

[19] A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara, nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguani che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla pro-

vinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Articolo 4 - (Condizioni ambientali e rese)

[1] **Le condizioni ambientali e di coltura** dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Soave Superiore» devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

[2] **I sestì di impianto**, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

[3] **Per gli impianti realizzati dopo** l'approvazione del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

[4] **Per gli impianti esistenti** alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale.

[5] **Il numero minimo di ceppi** ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

[6] **È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.**

[7] **La resa massima di uva** non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

[8] A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

[9] La regione Veneto con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

[10] La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera c) della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.

[11] **Le uve destinate alla vinificazione** devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

[12] I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico».

Articolo 5 - (Vinificazione)

[1] **Le operazioni di vinificazione e di affinamento** devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

[2] **La resa massima di uva in vino** non deve essere superiore al 70%.

[3] Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

[4] Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

[5] **L'uso della specificazione «Classico»**, in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Soave Superiore» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lett. b) del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

[6] Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono socio, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

[7] I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» devono essere **immessi al consumo** solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.

[8] Il vino a denominazione controllata e garantita «Soave Superiore» - designato con la qualificazione **«riserva»** deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

[9] Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

[10] **È ammesso l'arricchimento** con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico» o con mosti concentrati rettificati.

[11] Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico» se ne hanno i requisiti.

[12] Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all'ispettorato centrale repressione delle frodi competente per territorio ed alla Camera di commercio di Verona.

Articolo 6 - (Caratteristiche vini al consumo)

[1] I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

[2] **«Soave superiore»**

colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro;

odore: ampio, caratteristico floreale;

sapore: pieno e delicatamente amarognolo, nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.

[3] **«Soave Superiore» riserva**

colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;

odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;

sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno

può presentare anche note di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,5% vol.;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20 g/l;
- zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.

[4] È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

[3] Per le tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca.

[4] A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.

Articolo 7 - (Etichettatura)

[1] Alla denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

[2] È consentito l'uso di **indicazioni geografiche e toponomastiche** aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

[3] Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» può essere utilizzata la menzione «**vigna**» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Articolo 8 - (Recipienti e confezioni)

[1] Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è obbligatorio indicare l'**annata** di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

[2] I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbinamento consono al loro carattere di pregio.